

\*\*\*\*\*  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Massimo MANCINI

Visto, esprime parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO  
Vito Gregorio COLACICCO

Visto, esprime parere favorevole


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Angelo Domenico COLASANTO



SEGRETERIA DIREZIONALE

Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio Sindacale e viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA



Si dichiara che il presente atto è copia

conforme all'originale

Esso è composto di n° 5 fogli

Bari, 28 LUG. 2011

Il Funzionario Coordinatore  
della Segreteria Direzionale ASL BA  
Giuseppe COLELLA

Proposta n. \_\_\_\_\_/

Repertorio Area G.R.F. \_\_\_\_\_

REGIONE PUGLIA

ASLBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 1416 del 28 LUG. 2011

OGGETTO: Società "Sanitaservice ASL BA srl".

Trasmissione elenco del personale del servizio di facchinaggio che fruisce della cosiddetta "clausola Sociale" ex art 25 L.R. 25/2007. Adempimenti necessari all'avvio dell'attività.

L'anno 2011, il giorno ventotto del mese di Luglio in Bari, nella sede della A. S. L. al Lungomare Starita, n. 6;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la Legge Regionale 28.12.1994 n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30.12.1994 n. 38;
- Vista la Legge Regionale 03.08.2006 n. 25;
- Vista la Legge Regionale 28.12.2006 n. 39;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1472 del 28.06.2011

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con Deliberazioni del D.G. n. 2563 del 01.12.2009 è stato approvato lo schema di Statuto della costituenda società "Sanitaservice ASL BA srl";
- con la Deliberazione del D.g. n. 713 del 15.04.2010 è stata disposta la costituzione della società "Sanitaservice ASL BA s.r.l.";

- che, con la ridetta delibera n. 713 del 15 aprile 2010, la Direzione ha preso atto delle risultanze dello studio prodotto dal "gruppo di lavoro per l'attivazione del "progetto di sperimentazione gestionale mediante l'istituto dell'in house providing", nominato con nota della D.G. prot. 229916/1 del 24.12.2009, riportate nella relazione consegnata in data 22.03.2010 ed allegata al citato atto deliberativo. Tale relazione, contenente un'analisi del fabbisogno nonché il relativo *business plan* per l'ipotesi di internalizzazione dei servizi di portierato, ausiliario, pulizia, 118, concludeva per la sostanziale fattibilità del processo di auto produzione dei servizi evidenziando, tuttavia, alcune criticità che la D.G. riteneva superabili con un adeguato *start up* finanziario – organizzativo e gestionale;
- con Deliberazione del D.G. n. 1086 del 01.06.2010 è stato nominato l'amministratore unico della "Sanitaservice ASL BA srl" nella persona del dottor Massimo Novelli;
- con Determina Dirigenziale n. 9667 del 23.06.2010 avente ad oggetto "Costituzione della Società Sanitaservice ASL BA srl - versamento di capitale sociale", si è costituito il capitale sociale della società medesima nella misura iniziale di euro 100.000,00 (centomila), che è stato interamente versato dall' Azienda Sanitaria Locale di Bari, come previsto dalla Delibera di G. R. n. 2477 del 15.12.2009, con le modalità precisate del citato provvedimento dirigenziale;
- con Deliberazione del D.G. n. 1352 del 09.07.2010 è stato modificato lo schema di statuto approvato con delibera n. 2563 del 01.12.2009, è stata definita la sede sociale della società medesima;
- lo statuto, redatto dall'avv. Anna Pirro, notaio in Bari, riportante rep. n. 10235, racc. n. 4174, è stato registrato in Bari in data 21.07.2010 al n. 18614;
- con Deliberazione n. 1357 del 15.07.2011 si è provveduto all'affidamento dei servizi di ausiliario, pulizia, portierato e facchinaggio alla società in House Sanitaservice ASL BA srl per la durata di anni 6 e che nella stessa è previsto che:
  - a) Il termine di avvio di ciascuno dei servizi affidati alla società in House a decorrere dal giorno dello spirare del termine di ciascuno dei contratti e relative proroghe in corso di esecuzione con le società private attuali affidatarie dei corrispondenti servizi.
  - b) di dare mandato all'Amministratore Unico di adottare tutti gli atti finalizzati alla stipula dei contratti di lavoro con i dipendenti necessari all'espletamento del servizio.

**Considerato che:**

- Il 31 Luglio 2011 giunge a scadenza la proroga del contratto sottoscritto con la ditta Leader Service Srl per il servizio di facchinaggio;

**Preso Atto**

che questa Azienda Sanitaria ha provveduto a sottoporre, (come da verbale in allegato 1 e che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto) alle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Sanità Privata AIOP le ipotesi contrattuali ed operative del servizio di facchinaggio, ricevendo altresì la condivisione alla deroga delle percentuali di lavoro part-time;

**Considerato** che è necessario trasmettere ( in allegato 2 per costituire parte integrale e sostanziale del presente atto) all'Amministratore Unico di Sanitaservice ASL BA srl l'elenco del personale che svolgeva per conto della ditta appaltatrice il servizio di facchinaggio per questa Azienda Sanitaria e che per quanto sopra fruisce delle condizioni previste dall'art 25 della Legge Regionale 25/2007, come novellato dall'art.30 della Legge Regionale 4/2011 nel testo, risultante dalla sentenza della corte costituzionale n. 68/2011 e cioè della cd "Clausola Sociale"

**Vista**

- la D. G. R. n. 1471 del 28 giugno 2011 con la quale sono stati scanditi gli adempimenti e le modalità per la puntuale applicazione dell'art. 30 della L. R. 4/2010, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011 ad integrazione e rettifica della precedente D. G. R. n. 587 del 28 marzo 2011;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per la parte di propria competenza

**DELIBERA**

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di trasmettere all'Amministratore Unico della Società in House "Sanitaservice ASL BA srl" l'elenco del personale che svolgeva per conto della ditta appaltatrice il servizio di facchinaggio per questa Azienda Sanitaria e che per quanto sopra fruisce delle condizioni previste dall'art 25 della Legge Regionale 25/2007 come novellato dall'art.30 della Legge Regionale 4/2011 nel testo, risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011 e cioè della cd "Clausola Sociale"
- di stabilire che il termine di avvio del predetto personale attraverso la stipula del relativo contratto di lavoro, dovrà essere il 01.08.2011 attesa la scadenza della proroga del contratto per il servizio di facchinaggio con la Leader Service in data 31.07.2011.
- di utilizzare gli operatori addetti nei servizi oggetto di affidamento applicando la "clausola sociale" senza che siano operate modifiche ai termini dei rapporti contrattuali individuali degli operatori attualmente dipendenti, fatta eccezione per la percentuale di part time ribaltata sul nuovo CCNL che comporta una riduzione oraria del 10% e, in ogni caso, in pedissequa applicazione delle disposizioni di cui alla D. G. R. n. 1471 del 28 giugno 2011;
- di dare mandato all'Amministratore Unico di adottare tutti gli atti finalizzati alla stipula dei contratti di lavoro con i dipendenti necessari all'espletamento dei servizi affidati alla società "Sanitaservice ASL BA s.r.l." utilizzando la "clausola sociale" nei limiti del contingente previsto per l'esecuzione dei servizi e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla D. G. R. n. 1471 del 28 giugno 2011, secondo i criteri stabiliti con le OO. SS. e di cui ai verbali dell'11 aprile 2011 e del 17 maggio 2011;
- di dare atto che la società in house dovrà operare nel rispetto degli obblighi rivenienti dall'approvazione del Piano di rientro di cui alla LR 2/2011, che per l'auto produzione dei servizi attraverso società strumentali ha sancito la regola dell'invarianza, o la riduzione, dei costi già sostenuti per i medesimi servizi oggetto di affidamento, nonché la trasmissione, con periodicità trimestrale al Socio unico, della rendicontazione dei costi sostenuti per l'autoproduzione dei servizi e le ulteriori informazioni richieste dalla GDR 2447/2009
- comunicare la presente delibera alla società - Leader Service S.c.r.l. - Modugno attuale affidataria del servizio in oggetto della presente deliberazione;
- di trasmettere il provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie;
- di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessore Regionale alle Politiche della Salute;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della Conferenza dei Sindaci;
- di trasmettere la presente deliberazione alla competente sezione della Corte dei Conti Regionale ai sensi di legge.

l'esempio tipico per quanto si dovesse esecutare economicamente e risorse, esse vengono tenute in considerazione del tipo di contratto full time.

Il comunismo forse per escludere che possa essere ulteriori spese, non esclude per il tipo di inizio del processo, infatti esse non possono essere escluse o altre per, insieme a queste del tipo di quelle proposte o altre per essere effettuate prima di almeno un punto di esercizio.

Al, sulle premesse di portarne due tipi di contratti di lavoro esistenti (pubblico e privato) richiede una soluzione attuale e che le soluzioni adottate comporti una riduzione e garanzia per lo sviluppo in un settore mentre invece si propone un'equivalente (ad esempio, 20 nel pubblico e 20 nel privato). Sulle classificazioni del personale, le posizioni del livello sono il riconoscimento dell'anzianità di settore con l'obiettivo di inverte il contenuto; e l'immunità di figure a funzione differenziale in un unico livello generare confusioni di incarichi ed ulteriore contenuto. Proponiamo dunque di apportare questi correttivi.

Per il D.L. l'esecuzione fu condotta in altro modo di prendere in considerazione non ha prodotto questi preventivi. Del resto, quest'ultimo può essere soltanto nell'ambito dei costi privati, posto che il tot ore del contratto pubblico non è equivalente al tot ore del contratto AIO/ARIS.

Concludendo, il comunismo straordinario, sulle basi di dati riferiti dall'Amministrazione delegata delle Sanità Service, non può esimersi dal constatare che, allo stato, non vi sono impieghi di natura differente rispetto a quanto predefinito e previsto e questo è condizione assoluta per l'efficiamento dei lavoratori delle Sanità Service. Sarebbe escludere evidentemente la possibilità di intervenire con correttivi ma almeno ad ottenere prima verifiche trimestrali, anche per il modello organizzativo; perseguendo il criterio preferibile di principio i lavoratori del port full time.

Un rappresentante l'istituto di lavoro di conoscere il sviluppo richiesto, l'istituto esprime che la norma garantisce il mantenimento dello stipendio di godimento, si dichiara pienamente e perfettamente disponibile a tutte le verifiche tecniche possibili. Il comunismo è inteso l'istituto per assicurare l'arrivo dell'efficiamento; in un'occasione del tutto oltre che allo stato di tutte le verifiche trimestrali con adeguati mezzi di monitoraggio di contenuti.

Un infine, con tutte le Parti sindacali, rappresenta le necessità dell'intermediazione

Allegato

Regione Puglia  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE BA**  
 della Provincia di BARI

A cura dell'Area gestione del personale, Unità operativa Contrattazione e rapporti con le Organizzazioni sindacali.

Verbale di Incontro afferente alla **SANITA'SERVICE ASL BA S.R.L.** tra i Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali con i Rappresentanti dell'Azienda sanitaria locale della provincia di BARI

Il giorno ventinove del mese di luglio dell'anno duecentocinquanta alle ore sette e quaranta presso il Centro direzionale dell'Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari al civico n.6 del lungomare Starita in Bari si è tenuto un Incontro tra

• L'AZIENDA e per essa

il COMMISSARIO STRAORDINARIO, Angelo Domenico COLASANTO;  
 il DIRETTORE AMMINISTRATIVO, Massimo MANCINI;  
 il DIRETTORE SANITARIO, Vito Gregorio COLACICCO;

assistiti dall'Amministratore delegato della SANITA'SERVICE ASL BA s.r.l. dott. Massimo NOVELLI; nonché dal Dirigente responsabile dell'Area di gestione del Personale dott. Francesco LIPPOLIS e dal Dirigente responsabile dell'Unità operativa Contrattazione e rapporti con le Organizzazioni sindacali, dott. Giacinto DI GIOIA;

• e la Parte sindacale; per le Organizzazioni sindacali,

Cgil Fp Stefano BIANO, Giuseppe BASTARDI, Gianni LABATE;  
 Cisl Fp Giuseppe JANOTTE, Giuseppe BOLARU, Francesco PANNARALI;  
 Uil Fpl Paolo BRUNO, Francesco ROMANAZZI, Francesco GIANNOIA, Paolo LABATE;  
 Ugl Giuseppe MESTO, Giovanni BOLLINO, Francesco CASAMASSIMA

*[Handwritten signature]*

La convocazione ha avuto luogo con nota prot. n. 117782/1 del 28/7/2011

JK

a firma del Direttore Generale dell'Azienda.

Il Comitato di amministrazione rappresenta che ha posto il comportamento caratteristico negli ultimi Incanti, interrompendo il processo negoziale ed ogni tentativo, per dare risolutezza alle problematiche dei lavoratori interpellati al processo di affidamento dei Servizi alle Spintorie e per dare allo stesso processo il dovuto acceleramento; prendendo atto delle pertinenti richieste, indubbiamente legittime.

Il Comitato quindi comunica che la deliberazione attuale ha proceduto alle definizioni dei Servizi interpellati; sicché ora occorre procedere all'affidamento dei lavoratori alle società in house, sulle basi delle ben note clausole vere e delle stipulazioni come prescritte alle causende del 1.1.2009, mediante l'adozione di opportuna deliberazione. La Base del Contratto individuale verrà allegata al presente ed evidentemente sarà conforme alle sentenze delle Corti costituzionali e degli Oki pronunti dal competente Organo esecutivo. L'affidamento del Servizio di Spintorie decorre fin dal gennaio 2008; mentre invece i restanti Servizi si procederà dal 1.10. È stato dunque richiesto alle Direzioni effettive e l'elenco dei lavoratori interpellati: anche intero che può essere richiesto che si ritenga in quanto legittimo escluso per il bisogno di verificare, per le parti si procederà comunque subito e seguire. Le Spintorie sono per le norme di diritto pubblico civile, con le dovute eccezioni di legge per le procedure di gara e quant'altro: si fausto, per la sua esistenza in vita, sul principio dell'insorgenza delle spese ed in quest'ottica devono essere gli sforzi di tutti. Quanto agli accordi su titoli separati e titolo di informazione ha comportato corrispondenti verbali, che schematicamente riportano le criticità evidenziate dalle Organizzazioni sindacali e delle quali occorre tenere debito conto anche in queste sedi, nell'interesse esclusivo dei lavoratori.

Il D. e. delle Spintorie, relativamente alle causende dell'impegno sopra, sulla premessa applicata da splungere e beneficio dell'intero plotto dei lavoratori. Sulla curia di servizio, oltre che per essere lavoratore i signori, le date di promissione, nel caso di effettive necessità l'attuale procedura tenuto conto delle territorialità (e vale anche le maggiori criticità possibile con le residue) ed evidentemente della solubilità (per il primo e condizionale). D'altronde, se si chiede le condizioni. Le condizioni descritte dal Comitato sono dell'insorgenza delle spese non causate elettricità di consumo, quale nel caso di condizionale le prime parti, rendimenti e causende, e quant'altro, e perché compatibilmente in modo di lavoro delle società, per le parti ed esempio anche il mancato di verificare e potere trinitario. E' da tener presente e dimostrare le spese attive dell'attuale per verificare se, anche prima dell'insorgenza di risorse, è possibile spostare in avanti le causende del 1.12.2009. Prende queste richieste al tavolo, per adeguata riflessione e valutazione sulle modalità proposte, piuttosto che la data di promissione le più favorevoli suggerite.

Per il Comitato, volentieri le date migliori compatibilmente con quanto l'intero impianto economico finanziario dell'operazione. Il finanziamento delegato e può essere fornito alle Parti sindacali ulteriori dettagli tecnici Cgil, per nelle cause derivate che alcune problematiche potrebbero essere effettive e richieste, rappresenta le necessità di portare comunque. Due punti in ed esempio meritano di essere considerate fin da subito: le prime, si sostiene nell'estensione effettivamente prevista delle prestazioni dei lavoratori di parte delle aziende effettive, che non si ritenga un contratto individuale (il precedente che il promissario delle causende invece il rispetto prodotto dai contratti); l'altra è la possibilità di utilizzare eventuali risorse per l'affidamento delle parti dei lavoratori (il grande rischio che, in tali casi, si impugnano le procedure relative).

Un invito per una ulteriore riunione presso il fine del Petroniano sull'aspetto meno dell'effettive contenzioso delle fatture tutte delle aziende effettive. Prende quindi un tavolo permanente per mantenere le stipulazioni. Chiede che si prenda per un problema molto le Spintorie devono decidere di interrompere il servizio all'Isil, l'attuale su entrambi deve farsi carico dei lavoratori; e che, se appunto attraverso

## ALLEGATO 2

NOME	COGNOME	DATA ASSUNZIONE LEADER SERVICE
ADONINO	GIORGIO	27/10/2008
ALBANESE	GIUSEPPE	26/02/2009
ANTONACCI	VITTORIO	12/11/2007
ATTOLICO	ELISABETTA GABRIELLA	12/03/2009
BOTTICELLA	GIUSEPPE	25/11/2009
CAFAGNO	RAFFAELE	17/09/2001
CALDAROLA	ANTONIO	28/11/2006
CARELLA	SILVIO	17/09/2001
CAROFILIO	MICHELE	19/03/2009
CASCIONE	RAFFAELE	03/03/2008
COPPOLECCHIA	FABIO	21/11/2007
COPPOLECCHIA	GIUSEPPE	17/09/2001
CORNACCHIA	MICHELE	13/02/2009
D'ERASMO	VINCENZO	23/07/2009
DEVINCENZO	PIETRO	04/05/2009
DI LAURO	ORONZO	11/12/2006
FOGGETTI	ANDREA	05/02/2009
FORTUNATO	VINCENZO	27/03/2008
FORTUNATO	CESARE	07/03/2008
FRACCHIOLLA	FRANCESCO	15/03/2008
L'ABBATE	MARIANO	12/08/2008
LAMONACA	VITO	25/09/2007
LOSETO	SEBASTIANO	24/03/2007
MARTIELLI	DOMENICO CIRO	05/06/2008
PAPEO	VINCENZO	08/11/2006
PASCAZIO	GIUSEPPE	06/03/2007
PEPE	LUIGI	11/02/2009
PEPE	MICHELE	19/03/2009
PIZZUTELLI	FEDERICO	17/11/2006
SEBASTIANI	PASQUALE	15/01/2007
TRAVERSA	GIUSEPPE	24/03/2007

# SANITASERVICE ASL BA SRL

Soggetta al controllo analogo del socio unico ASL di Bari  
Sede legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari  
Sede op.: S.S. 377 Putignano – Noci -70017 Putignano (BA)  
Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato  
CF - P. IVA 07077140726  
REA n° 530566

## CONTRATTO DI LAVORO CCNL SANITA' PRIVATA AIOP ARIS

Gent.mo Sig. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ( )

La Sanitaservice Asl BA Srl, con sede legale in Bari, Lungomare Starita n. 6, cod. fisc. 07077140726, rappresentata dall'amministratore unico, legale rappresentante, Massimo Novelli, nato a Castrignano del Capo (LE) il 12/05/1971, cod. fisc. NVLMSM71E12C336L, domiciliato per la carica presso la sede legale della Sanitaservice Asl BA Srl, in qualità di affidataria "in house" dei servizi di ausiliario, pulizia, portierato e facchinaggio, a supporto delle prestazioni rese dalla ASL di Bari, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 1357 del 15 luglio 2011, è lieta di assumere la S.V. con rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato nei limiti e nei termini consentiti: dal quadro normativo di riferimento, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 depositata il 03 marzo 2011, dalle successive disposizioni attuative regionali (DGR 587/2011 del 28/3/2011 e DGR 1471 del 28/6/2011), dagli accordi sindacali intervenuti e dal rapporto di lavoro di provenienza.

Ai sensi dell'art. 2095 del codice civile, la Sua categoria professionale sarà quella di operaio, e sarà inquadrato nella posizione "A" del C.C.N.L. del personale operante presso le Case di cura private personale non medico Aiop -Aris, in quanto applicato dalla scrivente azienda.

In particolare le Sue mansioni saranno quelle di \_\_\_\_\_ da svolgersi nell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari presso la sede di \_\_\_\_\_

Lei dovrà svolgere i compiti che Le affideremo con lealtà e diligenza, come prevede la legge e come è richiesto dalla natura del rapporto di lavoro.

Nel corso del rapporto potremo mutare la sede e i compiti che Le affideremo all'atto dell'assunzione, nonché affidarLe mansioni diverse e specifici incarichi operativi, anche di natura temporanea, nell'ambito delle attività professionali di Sua competenza.

L'orario lavorativo ordinario è stabilito per un numero di ore settimanali pari a \_\_\_\_\_, risultanti dall'applicazione della medesima percentuale di part time del rapporto di lavoro di provenienza alla data del 1 dicembre 2009, e sarà svolto per come precisato nel separato contratto di lavoro a tempo parziale allegato alla presente e trasmesso presso i competenti uffici a carico della sottoscritta azienda. Nello svolgimento del lavoro dovrà osservare la normativa aziendale e le procedure interne.

Qualsiasi istituto contrattuale, sia di carattere economico che normativo, sarà adeguato ad un coefficiente di riproporzionamento stabilito dal rapporto tra le ore di lavoro part-time settimanale e quelle ordinarie contrattuali a tempo pieno.

Per le Sue prestazioni lavorative, Le riconosceremo una retribuzione non inferiore a quella prevista dal Contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.) per il personale operante presso le Case di cura private personale non medico Aiop -Aris, fatto salvo il coefficiente di riproporzionamento di cui sopra.

L'assunzione che decorre dal \_\_\_\_\_ è condizionata al superamento del periodo di prova, stabilito in 2 mesi di effettivo lavoro ai sensi dell'art. 2096 c.c. e dal CCNL di appartenenza.

Nel corso del periodo di prova il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti, senza obblighi di preavviso.

In tal caso Le corrisponderemo il trattamento di fine rapporto, le mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nelle misure effettivamente maturate.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 che regola la tutela delle persone ed il trattamento dei dati personali, prima dell'assunzione dovrà leggere attentamente l'estratto di tale legge che Le consegneremo, al fine di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro, sia regolati da leggi, sia stabiliti da Contratti collettivi ed individuali di lavoro, accordi, regolamenti, normative e consuetudini.

L'inosservanza da parte Sua degli obblighi di legge o contrattuali relativi alla diligenza, all'obbligo di fedeltà e segretezza e più in generale alle regole di corretto svolgimento del rapporto di lavoro, verrà sanzionata, ai sensi dell'art. 2106 del codice civile e dell'art. 7 della legge 300/70, secondo la gravità dell'infrazione, nei modi previsti dal "Codice disciplinare aziendale", che è l'insieme delle norme disciplinari previste dal C.C.N.L. di riferimento, indicato in precedenza.

Per quanto non contemplato nella presente lettera di assunzione si fa esplicito rinvio alle norme del C.C.N.L. applicato.

In attesa della restituzione della copia della presente, firmata in segno di pieno accordo ed accettazione di tutte le pattuizioni e clausole contenute, nonché del contenuto e della portata del documento nel suo insieme, siamo a porgerLe i ns. migliori saluti.

Bari, \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

Firma del lavoratore per accettazione e ricevuta

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_